

IL DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INFORMATICA

Anno XXVIII Fasc. 6 - 2013

Tommaso Edoardo Frosini

RECENSIONE A
GIOVANNI PASCUZZI
**LA CREATIVITÀ DEL GIURISTA.
TECNICHE E STRATEGIE
DELL'INNOVAZIONE GIURIDICA**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

RECENSIONI

GIOVANNI PASCUZZI

La creatività del giurista. Tecniche e strategie dell'innovazione giuridica

Zanichelli, Bologna 2013, pp. 201

Il volume di Giovanni, detto Vanni, Pascuzzi si apre e si chiude con due citazioni di due illustri giuristi, che collegano il senso e la ragione del libro. La prima, restrittiva per così dire, di Piero Calamandrei: « I giuristi non possono permettersi il lusso della fantasia »; la seconda, che definirei strategica, è di Tullio Ascarelli: « Nell'attuale crisi di valori, il mondo chiede ai giuristi piuttosto nuove idee che sottili interpretazioni ».

Pascuzzi sta dalla parte di Ascarelli, e con il suo libro offre tante e nuove idee per il diritto a uso del giurista; anche perché come giustamente scrive « è difficile sostenere che innovazione e creatività siano estranee al diritto e alla riflessione giuridica ». Anzi, il mutamento è una caratteristica intrinseca della tradizione giuridica occidentale, segnata e animata da cambiamenti e innovazioni, evoluzioni e rivoluzioni. Come sa bene il comparatista, che osserva e studia le trasformazioni giuridiche in giro per il mondo, come una sorta di novello Marco Polo, cogliendone le potenzialità (anche) per un possibile trapianto nel proprio ordinamento. Oggi non si può legiferare senza prima comparare: perché chi conosce

un solo diritto, non conosce nessun diritto.

Legal problem solving: la missione del giurista, sia esso produttore di leggi o applicatore/interprete delle stesse ovvero esegeta delle norme, è quello di risolvere problemi. Lo spiega molto bene Pascuzzi, attraverso l'elaborazione di un inventario di tecniche cognitive a cui il giurista deve ricorrere quando è chiamato a dare risposte, ovvero idee, per risolvere vecchi e nuovi problemi.

Uno dei nuovi problemi intorno al quale si interroga il giurista negli ultimi anni (su cui questa *Rivista* è stata pioniera), è quello della tecnologia e la sua ricaduta in punto di diritto. In particolare, l'informatica giuridica: intendendo con essa tutte le problematiche giuridiche sollecitate dal rapporto con i *computers*, specialmente ora con l'avvento di Internet. Si assiste, a seguito dell'affermarsi della tecnologia, a un nuovo modo di essere del diritto e, conseguentemente, a un processo di metamorfosi della figura del giurista come umanista in quella del giurista tecnologico. Il cui compito è quello di farsi interprete delle trasformazioni che si stanno verificando nella società sulla base dello sviluppo della tecnologia, e dell'impatto che questa sta avendo sul diritto, sui diritti.

Certo, il fenomeno tecnologico non è più solo questione di *privacy*, che era (e rimane) un problema affidato senz'altro alla declinazione costituzionale, e sul quale non sono certo mancati, negli anni, numerosi studi e contributi della dottrina, così come numerose pronunce giurisprudenziali delle Corti e

dell'Autorità garante. Nell'orizzonte giuridico dell'Internet c'è anche la *privacy*, indubbiamente; ma c'è anche, e soprattutto, la libertà di manifestazione del pensiero, il cui significato occorre rifondare alla luce delle sue nuove implicazioni d'ordine giuridico.

Ecco allora nuove idee in luogo delle sottili interpretazioni: innanzitutto e soprattutto la dottrina del diritto di *libertà informatica*, che con Internet è diventata una pretesa di libertà in senso attivo, non libertà da ma libertà di, che è quella di valersi degli strumenti informatici per fornire e ottenere informazioni di ogni genere. È il diritto di partecipazione alla società virtuale, che è stata generata dall'avvento degli elaboratori elettronici nella società tecnologica: è una società dai componenti mobili e dalle relazioni dinamiche, in cui ogni individuo partecipante è sovrano nelle sue decisioni. Ci troviamo di fronte, indubbiamente, a una nuova forma di libertà, che è quella di comunicare con chi si vuole, diffondendo le proprie opinioni, i propri pensieri e i propri materiali, e la libertà di ricevere. Libertà di comunicare, quindi, come libertà di trasmettere e di ricevere. Non è più soltanto l'esercizio della libera manifestazione del pensiero dell'individuo, ma piuttosto la facoltà di questi di costituire un rapporto, di trasmettere e richiedere informazioni, di poter disporre senza limitazioni del nuovo potere di conoscenza conferito dalla telematica.

Ho volutamente indugiato sull'innovazione giuridica in rapporto all'innovazione tecnologica, tenuto conto della sede che ospita questo mio breve intervento. La creatività del giurista, ce lo spiega e ce lo racconta molto bene Pascuzzi, fa librare la sua fantasia verso nuove e inesplorate frontiere del diritto, con tutto il rispetto e l'ammirazione per Piero Calamandrei. Attenzione, però: non è l'uso alternativo del diritto, semmai è il diritto usato in maniera alternativa. Come analisi economica del diritto, come diritto e letteratura, come diritto dei consumatori e molte altre declinazioni. Oppure un diritto usato in maniera alternativa come arbitrato libero o irrituale, che esalta l'autonomia dei privati; ovvero come « giurisprudenza normativa », cioè elevando il giudice a fonte del diritto, secondo la derivazione anglosassone ma ormai sempre più diffusa anche nei sistemi di diritto codificato.

Il messaggio del libro di Pascuzzi è forte e chiaro: il giurista come interprete dei grandi cambiamenti, come elaboratore di nuove idee per innovare la società, come ingegnere istituzionale per definire nuovi orizzonti costituzionali. Se questo sarà sempre più il compito del giurista nel Ventunesimo secolo, allora ha ragione Pascuzzi: « verrà naturale immaginare di poter assegnare anche un premio Nobel per il diritto ».

TOMMASO EDOARDO FROSINI